

Delibera n. 89/2019

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 56/2019 del 23 maggio 2019. Rigetto, per inammissibilità, della proposta di impegni presentata da Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

L'Autorità, nella sua riunione del 18 luglio 2019

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e, in particolare, le lettere a) e i) del comma 2 e la lettera b) del comma 3, nonché la lettera f) del medesimo comma 3, la quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti”*;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”* e, in particolare:

- gli articoli: 1, commi 4 e 5; 2; 3, comma 1, lettera II); 14 e 17;

- l'articolo 37, e, in particolare il comma 14, lettera a), secondo cui l'Autorità *“osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione*

del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione”;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015 del 22 luglio 2015 (di seguito: il Regolamento sanzionatorio) e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

VISTA la delibera n. 121/2018, del 6 dicembre 2018, recante *“Accesso all’infrastruttura ferroviaria regionale umbra e determinazione dei relativi canoni di accesso”;*

VISTA la delibera n. 56/2019, del 23 maggio 2019, recante *“Avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, notificata al destinatario del procedimento Umbria TPL e Mobilità S.p.A. (di seguito, anche: Società) in data 23 maggio 2019, con nota prot. ART n. 5435/2019;

CONSIDERATO che la contestazione oggetto del procedimento sanzionatorio avviato con la suddetta delibera n. 56/2019 riguarda la violazione da parte di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. dell’articolo 1, della delibera n. 121/2018, del 6 dicembre 2018, per mancata trasmissione all’Autorità, per le valutazioni di competenza, entro il termine del 29 marzo 2019:

- a) della bozza di Prospetto Informativo della Rete (di seguito: il PIR), inclusiva dei livelli dei canoni e dei corrispettivi previsti per il 2019, il 2020 ed il 2021, elaborata a seguito di adeguata consultazione dei soggetti interessati e tenuto conto del quadro regolatorio di cui all’allegato A alla richiamata delibera n. 121/2018, ai fini della pubblicazione entro il 9 giugno 2019;
- b) della documentazione relativa all’avvenuta consultazione;
- c) della pertinente documentazione, afferente alla determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, nonché dei corrispettivi per i servizi ad essa connessi;

VISTA la proposta di impegni presentata da Umbria TPL e Mobilità S.p.A., con note prot. ART nn. 6724/2019 e 6800/2019 del 20 giugno 2019, al fine di ottenere la chiusura del procedimento avviato con delibera n. 56/2019 senza l’accertamento dell’infrazione;

CONSIDERATO che, in forza della summenzionata proposta, la Società si obbliga a elaborare e pubblicare la bozza di PIR entro il termine del 30 settembre 2019, ai fini delle conseguenti determinazioni dell’Autorità, precisando che per l’adempimento di tale obbligo – impregiudicata la propria responsabilità – si avvarrà della collaborazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., società subentrata, a far data dal 10 giugno 2019, nella titolarità del proprio ramo di azienda ferroviario. E ciò, *“nella consapevolezza di dover rafforzare la valenza della misura rimediata proposta [...]”*, ponendosi *“l’obiettivo di minimizzare la tempistica relativa al*

processo di formazione del PIR che, nella specie, appare essere più stringente e ridotta rispetto a quella normalmente applicata per la predisposizione del PIR riguardante l'infrastruttura ferroviaria nazionale¹”;

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;

RITENUTO che la ripetuta proposta di impegni, con riguardo alla violazione contestata con la delibera n. 56/2019, si esaurisce nel mero adempimento dell'obbligo violato, attraverso – peraltro - la compressione dei tempi a disposizione dell'Autorità. Tempi utili a procedere, nel periodo settembre-novembre 2019, sia alla verifica di conformità ai principi per la determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura regionale umbra, sia alle valutazioni di tutti gli altri contenuti del PIR, ai fini di una sua eventuale pubblicazione ufficiale per il mese di dicembre 2019;

RITENUTO che sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, la proposta di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. concernente l'impegno sopra indicato;

CONSIDERATO che alla rilevata inammissibilità consegue, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del suddetto Regolamento sanzionatorio, il rigetto della proposta di impegni, così come sopra formulata da Umbria TPL e Mobilità S.p.A., e - quindi - la prosecuzione del procedimento sanzionatorio di cui alla menzionata delibera n. 56/2019;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è dichiarata inammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato con delibera n. delibera 57/2015, del 22 luglio 2015, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta di impegni presentata da Umbria TPL e Mobilità S.p.A. con le note prott. ART nn. 6724/2019 e 6800/2019, del 20 giugno 2019, in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 56/2019, del 23 maggio 2019.
2. si dispone, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del menzionato Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, il rigetto della suddetta proposta di impegni, e – quindi - la prosecuzione del procedimento sanzionatorio di cui alla menzionata delibera n. 56/2019.
3. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Torino, 18 luglio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)